



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**I SEZIONE PENALE**

---

Il Giudice dell'esecuzione,

- letti gli atti del procedimento nr.126/2016 R.C.C. instaurato su istanza di FUSCO TOMMASO, *in atti identificato*, quale *proprietario* del manufatto abusivo.

*Vista* la sentenza emessa in data 21.09.2005 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica – sezione distaccata di Afragola - irrevocabile il 4.12.2005 nei confronti di FUSCO TOMMASO di applicazione della pena, ai sensi dell'art.444 c.p.p., per i reati contravvenzionali urbanistici con conseguente ordine di demolizione del manufatto abusivo ubicato in Cardito via Prampolini n.9 composto da *piano terra, primo e secondo piano*.

- Letti gli atti del procedimento nr.127/2016 R.C.C. instaurato su istanza di CIRILLO GIUSEPPE, *in atti identificato*, quale *Sindaco pro tempore* del Comune di Cardito / terzo interessato.
- Lette le istanze difensive come rispettivamente articolate nei motivi dagli istanti, volte ad ottenere la revoca dell'ordine di ingiunzione alla demolizione – N.676/2008 RE.SA. – emesso dal Pubblico Ministero – Ufficio Esecuzione Napoli nei confronti di FUSCO TOMMASO in data 15/04/09, notificato al destinatario in data 9/05/09.

- Letto il parere negativo espresso dal Pubblico Ministero depositato in data 9.II.2016, esaminata la documentazione allegata alle istanze e fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 14.II.2016, ora di rito.

Premesso che le procedure camerali – rituali gli avvisi alle parti- sono state differite stante la necessità di acquisire ulteriore documentazione e di assumere informazioni presso il Comune di Cardito previa convocazione di delegato dell'ufficio tecnico del settore sentito all'udienza 6.II.2017 (cfr. *ARCHETTO ANTONIO / Comune Cardito*).

Ritenuto di riunire le procedure camerali all'udienza del 6.II.2017 stante l'identità dell'oggetto e l'unitarietà della decisione, sia pur instaurate sulla base di diverse motivazioni e su istanza di soggetti portatori di differenti interessi.

Riservate le procedure riunite all'udienza camerale del 20.II.2017

#### **OSSERVA**

E' opportuno, per una più agevole comprensione della vicenda *sub judice*, trattare partitamente le istanze proposte fondate su differenti argomentazioni.

#### ***Incidente di esecuzione /istante FUSCO TOMMASO***

La difesa di FUSCO TOMMASO ha dedotto ed allegato documentazione a sostegno, che l'immobile oggetto della sentenza irrevocabile e dell'ordine di demolizione, relativamente al piano interrato ed al piano rialzato, è stato edificato con regolare titolo abilitativo rilasciato per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione composto da piano interrato e piano rialzato su area identificata in catasto *foglio n. 1 particella n.13*, immobile ultimato entro il termine perentorio di tre anni dal rilascio della suddetta concessione edilizia (cfr.allegati alla istanza: ^ rilievo



normative ed agli orientamenti giurisprudenziali, la scelta conservativa dell'immobile abusivo adottata dal Comune di Cardito in ragione di interessi pubblici preminenti, scelta che non può definirsi generica o meramente eventuale bensì concreta, specifica ed attuale.

Nondimeno, le argomentate conclusioni sono state accolte, nelle more della redazione del presente provvedimento, dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione (cfr.in atti parere allegato dalla difesa del 23.10.2017), in rapporto ad analoga procedura decisa di recente da questo medesimo Tribunale, proposta dal medesimo istante in qualità di Sindaco del Comune di Cardito, la cui motivazione è del tutto speculare a quella odierna essendo identiche le questioni.

L'accoglimento della istanza formulata in via principale è assorbente su ogni altra ultronea richiesta subordinata.

**P.Q.M.**

Letti gli artt.666 e segg. c.p.p., in accoglimento della istanza formulata da CIRILLO GIUSEPPE, in qualità di Sindaco del Comune di Cardito,

**REVOCA**

l'ordine di demolizione emesso nei confronti di FUSCO TOMMASO - in atti identificato – di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli sezione distaccata di Afragola n.276/2005 in data 21.09.2005, irrevocabile il 4.12.2005 e, per l'effetto,

l'ordine di ingiunzione a demolire n.676/2008 RE.SA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito

- al Pubblico Ministero sede
- agli istanti e difensore
- all'Autorità Amministrativa -Comune di Cardito

NAPOLI, il 15.12.2017

IL GIUDICE  


